MISURA 16 - COOPERAZIONE TIPO DI INTERVENTO 16.7.1 – STRATEGIE DI COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO TERRITORIALE

Aggiornamento al 29.06.18 Vers. 1.0

F.A.Q.

SECONDA FASE

D1: Si chiede se dopo la pubblicazione della graduatoria di cui all'art. 21, si debbano presentare i progetti di investimento e la documentazione allegata sul SIAN. Si chiede inoltre se la graduatoria, che ha una durata di due anni, faccia riferimento alle strategie o ai singoli progetti di investimento.

R: I progetti di investimento, ancorché definitivi, non vanno presentati sul SIAN e sono trasmessi dal capofila all'ufficio attuatore successivamente alla comunicazione da parte del Servizio politiche rurali e sistemi informativi dell'eventuale finanziamento delle domande ai rispettivi capofila.

La graduatoria pubblicata riguarda le strategie di cooperazione ammesse a finanziamento e non i singoli progetti di investimento.

D2: Per i soggetti privati che intendono realizzare degli investimenti o acquisire consulenze e servizi, è richiesta la presentazione di almeno tre preventivi. Si chiede se la data dei preventivi deve avere data antecedente alla domanda di sostegno?

R: No, la data dei preventivi può essere successiva alla presentazione della domanda di sostegno.

D3: Possono essere allegati i preventivi dei singoli progetti d'investimento già in domanda di sostegno?

R: Il bando non prevede la presentazione dei preventivi dei progetti già in questa fase. Nel caso siano interessate le attività diverse dai progetti di investimento possono essere presentate in questa fase. Comunque si specifica che tale documentazione non sarà oggetto di istruttoria in questa fase.

D4: Nel caso di enti pubblici, per le spese che non riguardano investimenti, come ad esempio le spese per la cooperazione, è necessario allegare i preventivi?

R: Gli Enti pubblici sono soggetti a precise procedure di evidenza pubblica dettate dal DLgs. 50/2016, dal DLgs. 165/2001 e dai regolamenti interni degli enti stessi. Le regole sui preventivi riguardano più specificamente le spese previste dai privati. Si ricorda che per gli enti pubblici l'Invito prevede, tra gli allegati alla domanda di sostegno, un'apposita check list AGEA di autovalutazione, come previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera e), evidenziando che ad ogni appalto/fornitura di lavori/servizi deve corrispondere una specifica chek list.

D5: I costi per la preparazione della strategia sono ammissibili?

R: Tali costi, riconducibili agli interventi di cui all'art. 9 comma 2 lett. a), così come quelli di cui alle lettere b) e c), sono ammissibili soltanto se sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno e nel caso in cui la strategia venga finanziata.

D6: Si chiede se nel caso di tipi di investimento 1.7 – Servizi di base a livello locale per la popolazione rurale (7.4) e 1.8 – Itinerari per la valorizzazione e la fruizione turistica del territorio rurale (7.5), le spese di progettazione possono essere sostenute prima della domanda di sostegno.

R: Come specificato all'articolo 12, comma 1 lettera a), le spese generali (di cui all'art. 45, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (UE) n. 1305/2013) ovvero le "spese tecniche" dei progetti di investimento, possono essere sostenute anche nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno.

D7: Sono rendicontabili le spese di missione di dipendenti?

R: Le spese di missione sono ammissibili soltanto se riportate in busta paga, come previsto dall'art. 14, comma 2 lettera b).

D8: Qual è il limite di modifica del piano finanziario tra la prima fase (Avviso) e la seconda fase (Invito)?

R: Fermo restando i limiti di spesa previsti dall'art. 11 dell'Avviso, sono possibili delle rimodulazioni all'interno delle varie attività purché non vengano snaturati obiettivi, finalità e indirizzi individuati nella proposta di strategia in modo tale da pregiudicarne la valutazione attribuita. In particolare, solo le spese indicate per il tipo d'investimento 1.5 e per il tipo d'investimento 1.7 non devono diminuire in termini di peso percentuale rispetto l'importo totale richiesto della strategia, in quanto sono state prese in considerazioni dal Nucleo di Valutazione ai fini dell'attribuzione di punteggio.

D9. Nel caso di un Comune, è possibile rendicontare una risorsa di personale con altri partner della strategia attraverso una convenzione?

R: Il personale interno può essere rendicontato da ogni partner della strategia che abbia in carico la risorsa umana ed emetta il relativo cedolino paga. Nel caso di personale condiviso tra i partner di una strategia, anche in forza di una convenzione, l'importo viene rendicontato dal partner che sostiene effettivamente la spesa a favore del dipendente, come previsto dall'articolo 26, comma 4 del bando.

D10: I parametri di selezione delle aziende presenti nell'allegato E devono essere tutti applicati? Se ne possono aggiungere di nuovi?

R: I parametri di selezione presenti nelle schede degli investimenti materiali (allegato E). Possono esserne aggiunti di nuovi, in relazione alla strategia e coerenti con i principi dei criteri del PSR. Soglie minime e punteggi vengono definiti dal partenariato.

F.A.Q. PRIMA FASE

(si riportano i quesiti potenzialmente utili anche per la seconda fase)

D: Nel caso di economie derivanti da ribassi risultanti dalle procedure espletate dai soggetti pubblici coinvolti nell'attuazione della strategia, è possibile reimpiegare tali somme a favore del progetto stesso? E nel caso di economie ottenute dai partner privati?

R: Come previsto dall'art. 9 della Legge Regionale 174 luglio 2015, n. 9, le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare e restituire le economie contributive derivanti dall'aggiudicazione dei lavori o alla realizzazione delle opere. Nel caso di eventuali economie derivanti da procedure per la fornitura di beni e servizi, invece, sarà possibile utilizzarle esclusivamente per attività già previste nel progetto di cooperazione.

D: Per poter realizzare degli interventi su immobili è sufficiente avere la disponibilità del bene oppure è necessario che uno dei partner abbia la proprietà del bene stesso?

R: Le condizioni riguardanti la disponibilità giuridica degli immobili sono quelle previste nelle specifiche tipologie di intervento. In generale è prevista la disponibilità giuridica, mentre per la tipologia di intervento 7.6 – Investimenti per la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio rurale è necessario dimostrare la proprietà degli immobili oggetto di intervento.

In ogni caso, la disponibilità giuridica dell'immobile dovrà essere garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione (art. 71 del reg. (UE) n. 1303).

D: Il Comune Y aveva in concessione una zona umida/laghetto in zona alveo del fiume X, di proprietà della RAFVG. L'intenzione è quella di riprendere in concessione dalla Regione il bene e costruire la strategia di sviluppo attivando la misura 4.4.1, in qualità di concessionario. Si chiede se la misura 4.4.1 che si intende attivare all'interno della strategia, finanzia solo i proprietari oppure anche i concessionari.

R: Per poter ottenere il finanziamento non è necessario essere proprietari, ma è indispensabile avere la disponibilità del bene. La disponibilità giuridica dell'immobile dovrà essere garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione (art. 71 del reg. (UE) n. 1303).

D: Un'azienda agricola che volesse diversificare la propria attività ed offrire un servizio di noleggio bici, potrebbe acquistare le biciclette con la misura 6.4.2 - Diversificazione in attività agrituristiche, didattiche e sociali? R: Sì, l'azienda agricola che offre ospitalità può acquistare le biciclette in coerenza con quanto previsto dall'art. 9, lettera c), comma 2 ("acquisto di attrezzature e beni mobili, nuovi, per l'attività ricettiva destinata all'ospitalità...") del bando di misura 6.4.2 già pubblicato sul BUR n. 45 del 9 novembre 2016.

D: Un istituto d'istruzione superiore è anche azienda agraria. L'azienda agraria è inoltre fattoria sociale e didattica e azienda biologica. In quanto fattoria sociale e didattica (riconosciuta dall'ERSA) può accedere al finanziamento delle operazioni previste in una strategia di cooperazione assimilabili a quelle delle misure 4.1.1, 6.4.2, 7.4?

R: Si fa presente che i bandi relativi alle misure 4.1.1 e 6.4.2 prevedono espressamente come beneficiari le imprese agricole, individuali o societarie. Il codice ATECO dell'Istituto, relativo all'attività agricola (coltivazione di ortaggi), non sarebbe sufficiente per poter qualificare lo stesso come impresa agricola; a conferma di ciò vi è la mancata iscrizione dell'Istituto nel registro delle imprese nella specifica sezione imprese agricole. Di conseguenza l'Istituto non è un beneficiario ammissibile per le sopra indicate misure nell'ambito della strategia di cooperazione.

Sarebbe, invece, ammissibile come beneficiario per la misura 7.4 (e, di conseguenza, nelle strategie), in quanto essa prevede, tra gli altri, come beneficiari anche gli enti pubblici.

D: Sarebbero di utilità dei corsi di formazione per gli operatori agricoli. Nella misura 16.7 non è prevista la misura che possa finanziarli. Si può comunque indicare nella strategia che, ad integrazione e per completezza della strategia, verrà presentata una domanda per l'avvio di corsi di formazione?

R: Per beneficiare di attività formative, gli agricoltori possono partecipare ai corsi attivati sulla misura 1.1 del PSR, quindi finanziati al di fuori della strategia. Nell'ambito della strategia è comunque possibile prevedere attività di animazione, che può comprendere anche iniziative di «informazione» per operatori agricoli e altri soggetti.

D: La medesima azienda sanitaria può essere partner di due strategie diverse? L'azienda sanitaria può ricevere un finanziamento oppure è considerata alla stregua di un'agenzia regionale e quindi "partner senza budget"?

R: Uno stesso soggetto, quale l'azienda sanitaria, può essere partner in strategie diverse. Ai fini del presente bando un'azienda sanitaria è da considerarsi equiparata ad un'agenzia regionale e dunque è ammessa alla partecipazione al partenariato e alla costruzione e attuazione della strategia senza costi a carico della strategia medesima.